

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 916/AV5 DEL 22/09/2015**

**Oggetto: TAR Marche - ricorso RG n. 241/00 promosso da B.B.. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 618/2015.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

-. - . - .

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto che il TAR Marche, con sentenza n. 618 pubblicata il 20.8.2015, ha accolto il ricorso RG 241/00 promosso dall'ex dipendente B.B. nei termini di cui al documento istruttorio;
2. di liquidare al Sig. B.B. la complessiva somma di € 1.830,24, di cui € 1.350,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute, € 310,50 a titolo di indennità di doppio turno, ed € 169,74 a titolo di indennità per il mancato godimento del riposo settimanale;
3. di imputare la complessiva somma di € 2.421,41, di cui € 1.830,24 a titolo di sorte, € 435,60 a titolo di oneri ed € 155,57 a titolo di IRAP al Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti eseguiti al termine del precedente esercizio;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5  
Avv. Giulietta Capocasa

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- DPR 821/84
- CCNL 1/9/1995
- Dlgs 387/98
- L. 724/94

Premesso che:

In data 18.2.2000 è stato acquisito al protocollo dell'ASL n. 13 di Ascoli Piceno il ricorso con il quale il Sig. B.B. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), dipendente del predetto ente con la qualifica di assistente amministrativo, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Luzi del Foro di Ascoli Piceno, ha convenuto in giudizio dinanzi al TAR Marche l'Azienda Sanitaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori, ascrivibili alla VII qualifica funzionale, svolte nel periodo dal gennaio 1988 al 31.3.1998 oltre interessi e rivalutazione.

L'ASL n. 13 si è costituita a mezzo dell'Avv. Italo De Luca, Dirigente responsabile dell'U.O. Affari Generali, il quale è successivamente cessato dal servizio con effetto dal 1.9.2000.

In data 21.12.2012 è pervenuto all'Area Vasta n. 5 (prot. n. 61056), l'avviso di deposito del decreto decisorio n. 941/2012, con il quale il TAR ha dichiarato perento il giudizio promosso dal Sig. B.B..

Successivamente in data 29.3.2013 è stato acquisito al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 15860 la dichiarazione di interesse, con la quale gli Avv.ti Fabio Luzi e Mauro Filiaggi del Foro di Ascoli Piceno per conto del Sig. B.B., ha chiesto la trattazione della causa in argomento al TAR, il quale con decreto n. 867/2013 ha revocato il decreto decisorio n. 914/2012 e ha fissato l'udienza del 11.12.2014 per la discussione.

Stante l'avvenuta cessazione dal servizio dell'Avv. Italo De Luca, con determina ASURDG n. 25 del 21.1.2015, si è provveduto a conferire mandato difensivo all'Avv. Patrizia Viozzi, Dirigente dell'U.O.C. Servizio Legale dell'Area Vasta n. 5.

Con sentenza n. 618 pubblicata il 20.8.2015, il TAR Marche ha accolto solo parzialmente il ricorso promosso dall'ex dipendente B.B..

Sulle singole istanze proposte dal ricorrente, il TAR ha deciso nel seguente modo:

- 1) ha rigettato domanda intesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori (VII qualifica funzionale) per il periodo gennaio 1988 – 31.3.1998;
- 2) ha accolto integralmente la domanda volta ad ottenere l'indennità per ferie maturate e non godute nel periodo 25.9.1997 – 29.10.1997;
- 3) ha accolto parzialmente, limitatamente al periodo 1.1.1995 - 31.7.1995, la domanda volta a conseguire l'indennità di doppio turno;
- 4) ha accolto parzialmente, limitatamente al periodo 1.1.1995 - 30.4.1998, la domanda volta ad ottenere l'indennità per il mancato godimento del riposo settimanale.

Stante il parziale accoglimento del ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

Le somme dovute in forza della predetta sentenza sono di seguito precisate:

- € 1.350,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute nel periodo 25.9.1997 – 29.10.1997;
- € 310,50 a titolo di indennità di doppio turno per il periodo 1.1.1995 - 31.7.1995;
- € 169,74 a titolo di indennità per il mancato godimento del riposo settimanale riferito al periodo 1.1.1995 - 30.4.1998.

Ritenuto di prendere atto della sentenza del TAR Marche n. 618 pubblicata il 20.8.2015 e conseguentemente, in esecuzione della stessa, di liquidare all'ex dipendente B.B. le somme come sopra precisate.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto che il TAR Marche, con sentenza n. 618 pubblicata il 20.8.2015, ha accolto il ricorso RG 241/00 promosso dall'ex dipendente B.B. nei termini di cui al documento istruttorio;
2. di liquidare al Sig. B.B. la complessiva somma di € 1.830,24, di cui € 1.350,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute, € 310,50 a titolo di indennità di doppio turno, ed € 169,74 a titolo di indennità per il mancato godimento del riposo settimanale;
3. di imputare la complessiva somma di € 2.421,41, di cui € 1.830,24 a titolo di sorte, € 435,60 a titolo di oneri ed € 155,57 a titolo di IRAP al Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti eseguiti al termine del precedente esercizio;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Francesco Tomassetti)**

**IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**IL DIRIGENTE  
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
(Dott. Silvio Liberati)**

Per il parere infrascritto

**Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è stato rilevato nel Bilancio dell'esercizio 2014, con accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030101.

**Il Dirigente f.f.  
UO Economico Finanziaria  
Dott. Cesare Milani**

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati.

**- ALLEGATI -**

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome della controparte